

Avvio tribolato per il concorso dirigenti. Contestate le preferenze per situazioni di svantaggio fisico

Presidi, arriva la carica degli esclusi

Centinaia i ricorsi di chi non ce l'ha fatta a parità di punteggio

Pagina a cura
DI GIUSEPPE PENNISI

Sul concorso ordinario per il reclutamento dei dirigenti scolastici pendono centinaia di ricorsi dei concorrenti che, pur avendo superato le prove, sono stati esclusi dalla frequenza del corso di formazione propedeutico all'esame finale. In molti casi, l'esclusione è avvenuta a parità di punteggio, per l'applicazione del beneficio della preferenza per situazioni di svantaggio fisico, o numero dei figli, o requisito del «lodevole servizio».

L'applicazione della preferenza era prevista dal bando di concorso in funzione del rigido rapporto stabilito ai fini dell'ammissione al corso di formazione (il 10% in più dei posti messi a concorso). È logico, quindi, che molti ricorsi considerino come motivo di illegittimità l'esclusione determinata dall'applicazione del criterio delle preferenze.

Viene anche contemplato come motivo di illegittimità dell'esclusione, specie da parte di candidati che hanno conseguito nelle prove dell'esame selettivo un punteggio più basso rispetto a quello riportato dall'ultimo candidato ammesso al corso di formazione, la destinazione a concorso di un contingente di posti più limitato rispetto a quello determinabile mediante i criteri dettati in proposito dal decreto legislativo 165/01.

Un motivo di doglianza, limitato esclusivamente ai candidati inseriti nel secondo settore formativo (scuola secondaria di 2° grado), investe il sistema del concorso per quanto concerne la correlazione, imposta come necessaria, tra il settore dove si è maturata l'anzianità di servizio (settennio) o la maggior parte di essa e il settore formativo di partecipazione alla procedura concorsuale.

La scelta obbligata, fin dalla prima fase del concorso, risulta particolarmente pregiudizievole per i candidati del secondo settore formativo, poiché i posti dirigenziali relativi a scuole secondarie superiori sono più limitati di quelli riguardanti scuola primaria e secondaria di primo grado o istituti comprensivi.

La maggiore consistenza dei posti dà luogo all'ammissione al corso di formazione, collegato al concorso, di un più elevato numero di candidati e, di conseguenza, con un punteggio più basso rispetto a quello degli ammessi nell'altro settore.

La distinzione per settore già nella fase di prima selezione non appare legittima, considerata l'unicità della figura dirigenziale e anche delle prove d'esame che i candidati sono chia-

mati a sostenere nella fase di prima selezione.

■ L'APPLICAZIONE DELLE PREFERENZE

È stata ampiamente contestata sotto diversi profili l'applicazione delle preferenze fin dalla fase di prima selezione, allorché l'interesse dell'amministrazione postula un sistema che consenta l'individuazione di competenze e qualità rispondenti alle esigenze di efficienza del servizio. Viene in proposito rilevata l'illogicità e l'incoerenza della disciplina della prima fase di selezione del concorso.

Nella preselezione, operata sulla base dei titoli posseduti e documentati dai concorrenti, l'ammissione è alle successive prove d'esame è estesa a tutti coloro che abbiano riportato lo stesso punteggio dell'ultimo candidato ammesso, con riguardo al contingente stabilito dal concorso.

Questa possibilità di ammissione in soprannumero è preclusa dallo stesso bando di concorso nella successiva selezione, fondata sui risultati (cumulo del punteggio) delle prove (scritta e

orale). L'applicazione della preferenza (giustificabile eventualmente al momento dell'individuazione dei vincitori, per tassativa determinazione del numero), nel bando del concorso ordinario in fase di svolgimento, viene duplicata.

Si applica, infatti, una prima volta nella fase di selezione per l'ammissione al corso di formazione (tagliando non per ragioni connesse al merito, cioè non coerenti alle finalità della procedura concorsuale, candidati che già hanno espresso capacità e qualità pienamente apprezzabili); viene poi reiterata nella fase conclusiva del concorso e nella formazione della graduatoria dei vincitori.

■ IL LODEVOLE SERVIZIO

Una situazione del tutto particolare è scaturita dall'applicazione della preferenza per «lodevole servizio». Occorre barrare la relativa casella figurante nel modello di domanda ministeriale. Moltissimi candidati, per scarsa chiarezza del modello (privo di note esplicative), non si sono soffermati su tale opportunità.

Il lodevole servizio equivale sostanzialmente al servizio senza demerito, cioè reso in assenza di rilievi disciplinari o relativi alla qualità dell'attività svolta. In qualche bando di concorso, per esempio, è stato specificato che la preferenza (relativa al lodevole servizio per non meno di un anno prestato presso il ministero dell'istruzione) va assegnata indipendentemente dall'esplicita attestazione del lodevole servizio.

Questa considerazione ha indotto alcune commissioni d'esame ad applicare con equità il diritto alla preferenza, riconoscendolo a tutti i candidati (Piemonte) o a nessuno (Abruzzo). Qualche commissione, invece, riferita al dato formale, riconoscendo la preferenza solo a coloro che avevano barrato l'apposita casella (in Lombardia solo 58 candidati su 152 inseriti nella graduatoria generale di merito).

Da questa non univoca valutazione le doglianze di tutti quei concorrenti che praticamente hanno subito il pregiudizio grave dell'esclusione dal corso di formazione. (riproduzione riservata)